



COMUNE DI FARNESE

(Provincia di Viterbo)

Cod. Fisc. 80004110567 - P. IVA 00081660565

Corso Vittorio Emanuele III n° 395 - Tel 0761/458381 - FAX 0761 458646

Ordinanza n° 4 del 09.02.2011

Prot. 871

IL SINDACO

Vista la nota n. 3910 del 26 Gennaio 2011 con la quale la AUSL di Viterbo ha comunicato :

- che in data 17/01/2011 e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 il Decreto interministeriale 24 Novembre 2010, concernente la disciplina delle deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle Regioni Campania, Lazio, Lombardia e Toscana ;
- che con l'acquisizione di tale atto, il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 902 del 30 dicembre 2009, che disponeva la deroga del parametro arsenico nell'acqua erogata al consumo umano fino ad una concentrazione di 50 mcg/litro, è decaduto, come comunicato alla ASL in data 25/01/2011 nella riunione convocata in Regione Lazio, Area Conservazione Qualità Ambiente e Promozione Sostenibilità Ambientale e confermato nella nota della stessa Regione prot. 40098 del 31/01/2011;
- che, pertanto, sotto il profilo giuridico-amministrativo, l'acqua erogata al consumo umano nella provincia di Viterbo e' conforme ai requisiti previsti dal D.L.vo 31/01 solo se ha una concentrazione di Arsenico inferiore od uguale a 10 mcg/litro;
- che la Regione Lazio ha inviato al Ministero della Salute, per il successivo inoltro alla Commissione Europea, una nuova istanza di deroga per fissare la concentrazione del parametro Arsenico, in regime transitorio, a 20 mcg/litro:
- che, circa la derogabilità a 20 mcg/litro la Commissione Europea, nella decisione del 28 ottobre 2010 , ha affermato che per quanto riguarda l'arsenico, le prove scientifiche nei documenti indicati in riferimento agli orientamenti della Organizzazione Mondiale della Sanità e nel parere del Comitato Scientifico dei rischi sanitari ed ambientali, consentono deroghe temporanee fino a 20 mcg/litro senza che ciò costituisca un rischio aggiuntivo per la Pubblica Salute, con esclusione dell'acqua destinata al consumo dei neonati e dei bambini fino a 3 anni di età;
- che, a seguito del parere della Commissione Europea, l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato sul sito Internet www.iss.it la nota informativa "Deroghe per l'arsenico nelle acque destinate al consumo umano", la quale illustra in una tavola sinottica tutti gli utilizzi e le limitazioni d'uso riferite al consumo di acqua contenente concentrazioni di Arsenico superiori ai 10 mcg/litro;
- che tali usi e limitazioni sono riportati nell'Avviso alla cittadinanza redatto dall'ASL Viterbo;

Vista la Legge 833/78 e successive modificazioni ed integrazioni ;

Visto il Decreto Legislativo n. 31/01 e successive modificazioni ed integrazioni ;

Visto il contenuto della "premessa" alla decisione adottata in materia di istituto giuridico circa la derogabilità transitoria del parametro arsenico fino a 20 mcg/litro dalla Commissione Europea in data 28 ottobre 2010;

Visto che dalla omonima "premessa" si evince che, in riferimento alle attuali conoscenze scientifiche, non sussistono rischi sanitari aggiuntivi per la Pubblica Salute, con esclusione delle donne in gravidanza, dei neonati e dei bambini fino a 3 anni di età, per il consumo umano di acqua contenente arsenico fino a 20 mcg/l. ;

PRESO ATTO CHE LA CONCENTRAZIONE DI ARSENICO NELL'ACQUA IN DISTRIBUZIONE NELLA RETE IDRICA COMUNALE E' EQUIPOLLENTE A 25 / 27 mcg/l



COMUNE DI FARNESE

(Provincia di Viterbo)

- Ravvisata la necessità applicativa dell'istituto della contingibilità e dell'urgenza, peraltro sancito anche dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 (pubblicato

sulla G.U. del 4 gennaio 2011) che, relativamente all'approvvigionamento idrico, dichiara lo stato di emergenza in alcuni Comuni della Regione Lazio, motivato dalla naturale concentrazione di arsenico presente in eccesso nelle acque destinate al consumo umano;

Ritenuto necessario riformulare la propria ordinanza di pari oggetto n° 3 del 01.02.2011

Sotto il profilo giuridico-amministrativo

ORDINA

1 - il divieto di utilizzazione quale bevanda abituale delle acque erogate dall'acquedotto comunale nel quale la concentrazione di arsenico è superiore al relativo valore di parametro (= 10 mcg/l) previsto dal D.l.vo 31/01.

2 - alle industrie alimentari ricomprese nel territorio comunale il divieto di utilizzo di acqua avente arsenico in concentrazione superiore a 10 mcg /litro per tutte le attività di preparazione degli alimenti in cui l'acqua costituisce elemento integrante e sostanziale.

Sotto il profilo sanitario

DISPONE

- che è prioritariamente necessario tutelare la salute di neonati e bambini fino a tre anni di età, ai quali deve essere somministrata quale bevanda abituale ed utilizzata per la preparazione di alimenti esclusivamente acqua avente concentrazione di arsenico inferiore a 10 mcg/litro;
- che è altresì necessario tutelare la salute delle donne in gravidanza che devono utilizzare quale bevanda abituale e per la preparazione di alimenti esclusivamente acqua avente concentrazione di arsenico inferiore a 10 mcg/litro;

La presente annulla e sostituisce ogni altra disposizione in materia.

Contro la presente ordinanza è possibile proporre ricorso, nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. del Lazio o, in alternativa entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

firmato Alessandro Santi